

# Lavoratori frontalieri italiani

## L'indennità di disoccupazione (NASpl)

**La NASpl** Dal 1° maggio 2015 la NASpl (*Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego*) sostituisce l'ASpl.

**Dove annunciarsi** Al centro per l'impiego competente per il proprio domicilio, preferibilmente entro una settimana dalla cessazione del rapporto di lavoro. Consigliamo ai lavoratori dell'edilizia principale e degli altri rami professionali svizzeri, che possono beneficiare del pensionamento anticipato, di annunciarsi il giorno successivo la cessazione del rapporto di lavoro.

**Dove domandare la NASpl** Ad un sindacato o patronato italiano entro 68 giorni dalla cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro oppure entro 30 giorni dalla cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro in caso di disdetta per giusta causa. Il sindacato o il patronato italiano presenta la domanda all'Inps in via telematica.

### Documenti da consegnare al sindacato o al patronato italiano

- Certificato di Stato di Famiglia
- Certificato di residenza
- Certificato AVS
- Carta d'identità
- Codice fiscale
- Ricevuta dell'iscrizione al centro per l'impiego
- Attestati di lavoro compilati dai datori di lavoro svizzeri
- **Modulo PD U1** (rilasciato dalla nostra cassa di disoccupazione)

**Chi ha diritto alla NASpl** Ha diritto chi: (a.) è disoccupato per ragioni non dipendenti dalla sua volontà oppure per giusta causa, (b.) può far valere nei 4 anni precedenti l'inizio della disoccupazione almeno 13 settimane di contribuzione e (c.) può far valere almeno 30 giorni di lavoro effettivo nei 12 mesi precedenti l'inizio della disoccupazione. Chi è disoccupato per giusta causa (mancato pagamento dello stipendio o degli oneri sociali, mancato rispetto del termine di disdetta legale/contrattuale, licenziamento con effetto immediato ingiustificato, ecc.) deve comprovare all'Inps di aver avviato una vertenza con un sindacato o un legale.

**Chi non ha diritto alla NASpl** Non ha diritto chi ha disdetto il rapporto di lavoro senza giusta causa (*dimissioni volontarie*) oppure consensualmente e chi ha maturato il diritto ad una pensione italiana di anzianità o di vecchiaia. Non ha diritto nemmeno chi si licenzia per ragioni di salute, anche se supportato da un certificato medico. Consigliamo di domandare, in ogni caso, la NASpl.

**Durata del diritto alla NASpl** È corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari alla metà dei mesi di contribuzione degli ultimi 4 anni (pertanto al massimo per 24 mesi). Dal 1° gennaio 2017 la durata di fruizione è in ogni caso limitata a un massimo di 78 settimane (pari a 18 mesi). I periodi di incapacità al lavoro sotto rapporto di lavoro, durante i quali non sono stati versati gli usuali contributi sociali, non sono considerati periodi contributivi.

**Ammontare della NASpl** L'indennità è rapportata ad una nuova base di calcolo determinata dalla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi 4 anni, divisa per il totale delle settimane di contribuzione e moltiplicata per il coefficiente numerico 4,33. Se la retribuzione mensile è pari o inferiore all'importo di 1.195 euro, allora l'indennità mensile ammonta al 75% della retribuzione. Se la retribuzione mensile è superiore a 1.195 euro, allora l'indennità mensile ammonta al massimo a 1.300 euro. Questi importi sono rivalutati annualmente dall'Inps. La NASpl si riduce del 3% ogni mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione.

**Attestati di lavoro svizzeri e modulo PD U1** I datori di lavoro svizzeri degli ultimi 4 anni devono compilare i moduli "Attestato del datore di lavoro internazionale" e "Attestato del Datore di lavoro per i lavoratori frontalieri italiani in Svizzera". Può ritirare i moduli presso i nostri uffici. **I moduli completati vanno consegnati alla nostra cassa di disoccupazione per la compilazione del modulo PD U1.**